

- 2) Nell'ipotesi in cui le misure urgenti possano intervenire soltanto nel quadro delle disposizioni dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, se, e a quali condizioni, le autorità di uno Stato membro possano adottare una misura come quella contenuta nel decreto impugnato ⁽³⁾ 5 dicembre 2007, come modificato, a titolo di gestione del rischio cui fa riferimento l'art. 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, ovvero a titolo di misure cautelari provvisorie che uno Stato membro può adottare sulla base dell'art. 54 del medesimo regolamento;
- 3) nell'ipotesi in cui le autorità di uno Stato membro possano intervenire sulla base dell'art. 23 della direttiva 2001/18/CE o dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, o di entrambe queste basi giuridiche, tenendo conto in particolare del principio di precauzione, il ricorso solleva la questione del livello di rigore imposto rispettivamente dalle disposizioni dell'art. 23 della direttiva che subordinano l'attuazione di misure di emergenza quali il divieto temporaneo dell'uso del prodotto alla condizione che lo Stato membro abbia «fondati motivi di ritenere che un OGM (...) rappresenti un rischio per (...) l'ambiente» e da quelle dell'art. 34 del regolamento che subordinano l'intervento di una siffatta misura alla condizione che sia «manifesto che [i] prodotti (...) possono comportare un grave rischio per (...) l'ambiente» in materia di identificazione del rischio, di valutazione della sua probabilità e di esame della natura dei suoi effetti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 286, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva del Parlamento e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.

⁽³⁾ Decreto 5 dicembre 2007 nella causa C-58/10; decreto 7 febbraio 2008, modificato dal decreto 13 febbraio 2008, nelle cause da C-59/10 a C-68/10.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif (Luxembourg) il 5 febbraio 2010 — Brahim Samba Diouf/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

(Causa C-69/10)

(2010/C 100/40)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif

Parti

Ricorrente: Brahim Samba Diouf

Convenuto: Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 39 della direttiva 2005/85/CE ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che osta a una norma nazionale come quella introdotta nel Granducato di Lussemburgo dall'art. 20, n. 5, della legge modificata 5 maggio 2006 sul diritto di asilo e forme complementari di protezione, in applicazione della quale un richiedente asilo non dispone di un mezzo di ricorso giurisdizionale avverso la decisione dell'autorità amministrativa di statuire sulla fondatezza della domanda di protezione internazionale nell'ambito del procedimento accelerato;
- 2) in caso di risposta negativa, se il principio generale del rimedio effettivo alla luce del diritto dell'Unione, ispirato dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, stipulata il 4 novembre 1950, debba essere interpretato nel senso che osta a una norma di diritto nazionale quale quella introdotta nel Granducato di Lussemburgo dall'art. 20, n. 5, della legge modificata 5 maggio 2006 sul diritto di asilo e forme complementari di protezione, in applicazione della quale un richiedente asilo non dispone di un mezzo di ricorso giurisdizionale avverso la decisione dell'autorità amministrativa di statuire sulla fondatezza della domanda di protezione internazionale nell'ambito del procedimento accelerato.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio, 1° dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 9 febbraio 2010 — procedimento penale a carico di Marcello Costa

(Causa C-72/10)

(2010/C 100/41)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte Suprema di Cassazione